



20233.10

24 SET 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

PREVIDENZA

R.G.N. 26778/2006

Cron. 20233

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO VIDIRI

- Presidente - Ud. 09/06/2010

Dott. PASQUALE PICONE

- Consigliere - PU

Dott. PAOLO STILE

- Rel.Consigliere -

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26778-2006 proposto da:

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli
 avvocati ZAMMATARO VITO e ADRIANA PIGNATARO, che lo
 rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al
 ricorso;

- ricorrente -

contro

CLUB MEDITERRANEE S.A. - sede secondaria in Italia, - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO PASQUALE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAZZARO ALDO, giusta mandato in calce al controricorso;

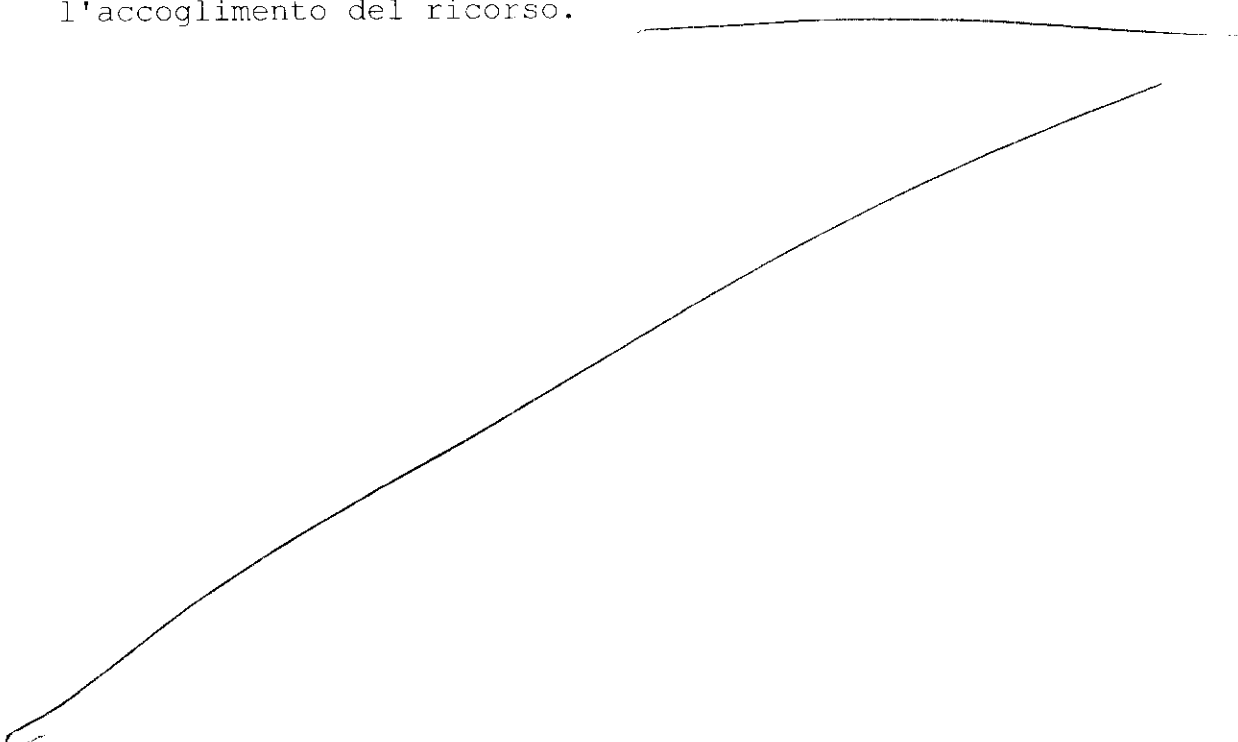
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1819/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/10/2005 r.g.n. 2494/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega ZAMMATARO VITO;

udito l'Avvocato LAZZARO ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 ottobre 2000 Club Mediterranée s.a. esponeva di aver invano richiesto all'INAIL, con istanza del 7.2.2000, la riclassificazione della struttura gestita in Otranto come albergo o villaggio albergo (di cui alla voce di tariffa 0110) con tasso del 24% e non come villaggio turistico (voce 0120) con tasso del 48%, avuto riguardo al tipo di attività espletata (prestazione alberghiera con fornitura di vitto e alloggio, del servizio di riassetto giornaliero delle camere, di biancheria da letto e da bagno) rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 6 legge 17/83.

Tanto premesso, chiedeva la rideterminazione del tasso di premio, previo accertamento dell'applicazione della voce di tariffa 0110, e la condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Con separato ricorso, depositato il 14 febbraio 2001, Club Mediterranée a.s. proponeva opposizione avverso l'iscrizione a ruolo della somma di £ 19.747.790 (quota parte riguardante il Villaggio di Otranto) di cui alla cartella n. 097 2000 04877129, notificata l'11.1.2001^{*}, somma pretesa dall'INAIL per premi evasi nell'anno 1992, eccependo la prescrizione quinquennale ex L. 335/95 e deducendo la infondatezza della pretesa per le ragioni già esposte con il ricorso del 28 ottobre 2000.

Riuniti i giudizi, instaurato il contraddittorio con il resistente Istituto, che contestava le avverse deduzioni, l'adito G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce, con sentenza del 20 novembre 2003, accoglieva la domanda sulla scorta delle risultanze della consulenza, espletata ai fine di accertare le caratteristiche della struttura ricettiva di Otranto, dichiarando il diritto di parte ricorrente alla classificazione dell'attività esercitata nel villaggio albergo con il codice 0211 e tasso del 22% (24% sino al 12.12.2000) a far tempo dall'apertura della posizione assicurativa; annullava la cartella esattoriale e condannava l'Istituto al rimborso

degli importi versati in eccedenza dalla società, oltre interessi legali dal 7.2.2000.

In punto di diritto il GU. riteneva che la caratterizzazione dell'attività tipica del villaggio albergo e del villaggio turistico era rivenibile solo nell'art. 6 L. 2 17/83, cui si sovrapponeva la disciplina regionale (artt. 4 e 5 L.R. N. 11 dell'11.2.1999), sicché, in assenza di specifiche descrizioni dettate ai fini assicurativi dai D.M. 18.6.1988 e 12.12.2000, solo a quella norma poteva farsi riferimento.

Avverso tale decisione proponeva appello l'INAIL, cui resisteva il Club Mediterranée.

Con sentenza del 28 settembre-10 ottobre 2005, l'adita Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che, sulla base delle definizioni delle attività espletate rispettivamente dai villaggi albergo e dai villaggi turistici, offerte dalla legge n. 217/83 –coincidenti con quelle contenute nella L.R. n. 11/99- alla quale facevano sostanziale riferimento sia il D.M. del 1988 che quello del 2001, la lavorazione in atto presso la struttura di Otranto non poteva che qualificarsi –alla luce della espletata consulenza tecnica- come tipica del villaggio albergo, così come affermato dal primo Giudice.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre l'INAIL con due motivi.

Resiste Club Mediterranée s.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 384 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del presente ricorso, sollevate dal Club Mediterranée nel proprio controricorso.

Le prima eccezione, attinente ad una pretesa erroneità nella formulazione del quesito, *ex art. 366 bis c.p.c.*, da parte dell'INAIL, è palesemente infondata, atteso che la normativa che prevede la formulazione obbligatoria dei quesiti di diritto non si applica alla fattispecie, in quanto la necessità del quesito del diritto è

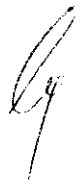
stata prevista per la prima volta dall'art. 6 del D.lgvo 2.2.2006 n. 40 che ha introdotto l'art. 366 bis c.p.c.. L'art. 27 dello stesso decreto prevede, infatti, che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate successivamente all'entrata in vigore del decreto. La sentenza impugnata con il presente ricorso è stata invece pubblicata il 10.10.2005, per cui la proposizione del quesito di diritto non è condizione di ammissibilità del ricorso.

Anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, per non contenere "la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ...", è priva di fondamento, avendo l'INAIL chiarito sia quale sia il fatto controverso, sia la classificazione dell'attività della ditta resistente, sia la contraddizione logica in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, per avere adottato –secondo l'Istituto- criteri di classificazione delle diverse strutture a fini tariffari benché dagli stessi ritenuti non pertinenti a tali fini. La terza eccezione, riguardando la pretesa infondatezza delle censure alla impugnata decisione, appare del tutto inidonea a configurare una inammissibilità del ricorso.

Infine, l'eccezione sulla mancata impugnazione di capi della sentenza di primo grado, appare infondata alla luce di quanto risulta nella stessa sentenza impugnata da dove emerge la richiesta dell'Istituto di rigetto, *in toto*, della domanda proposta dal Club Mediterranee.

Tanto puntualizzato, va subito osservato, anche a maggior chiarimento della infondatezza delle appena esposte eccezioni di inammissibilità, che, con il primo motivo di impugnazione, l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 dpr 1124 del 1965 e della tariffa premi di cui ai DM 18/6/88 e 12/12/2000, nonché della legge 217/83 e della normativa regionale di settore.

Più in dettaglio, l'Istituto lamenta che erroneamente si sarebbe fatta applicazione della legge sul turismo 217/83, perché questa, così come la L. R. Puglia n. 11 del



1999, opera ai fini fiscali ed organizzativi, mentre vi sarebbero norme specifiche relative alla regolamentazione dei premi per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, per cui, non essendo indicata la lavorazione "villaggio albergo" nei citati DM, la classificazione dovrebbe essere effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione principale e, per l'inserimento di una attività in una o in un' altra voce di tariffa, si dovrebbe fare esclusivo riferimento all'entità del rischio connesso, e non alla qualità delle strutture ricettizie ed architettoniche, in quanto parametro che la legge indica per altre finalità., come la normativa fiscale e l'attribuzione del punteggio con le stelle ecc.. La distinzione tra villaggio albergo e villaggio turistico non avrebbe potuto essere operata in quanto inesistente in tariffa, mentre la distinzione da fare era tra le due voci indicate in tariffa, ossia albergo e villaggio turistico, in relazione ai rischi cui sono soggetti i dipendenti assicurati.

L'attività della società rientrerebbe nella voce 0120 -tasso 48%- e, poi, in forza del DM 12.12.2000, nella voce 0213 -tasso 35%-, in cui sono compresi gli stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici, ove si svolgono operazioni più complesse e rischiose (attività sportive, ricreative all'aria aperta, ecc.) per cui chi vi lavora è soggetto a maggior rischio rispetto a chi opera in una struttura alberghiera.

Il motivo, che ricalca censure presenti in controversie, pressoché sovrapponibili alla presente, così come emerge da recenti pronunce richiamate dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.,(tra le tante, v. Cass. n. 10523/2009) merita accoglimento.

Analoghe conclusioni sono state adottate dei suddetti precedenti, ai quali il Collegio intende riportarsi in quanto convincentemente motivate, con argomentazioni che non risultano inficiate dalle controdeduzioni adottate dalla pur attenta difesa della società resistente.

Va premesso che l'art. 40 del TU n. 1124 del 1965 prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. Il DM del 12 dicembre 2000, recante appunto la tariffa dei premi INAIL, nel settore Turismo e Ristorazione, contempla le seguenti categorie : 0211 Alberghi, pensioni, residence e motel (già voce 0110 nel precedente DM 18.6.1988); 0213 Stabilimenti balneari, campeggi; villaggi turistici (già voce 0120).

Va quindi preliminarmente stabilito se le lavorazioni di "albergo" e di "villaggio turistico" menzionate nella tabella, senza ulteriori indicazioni, possano trovare definizione - come affermato dai Giudici di merito - in una diversa normativa, che ne indichi i tratti salienti e che quindi valga a distinguerle l'una dall'altra, al di là del mero dato nominalistico contenuto in tabella.

Ciò invero -come sostenuto da questa Corte nella pronuncia n. 10523/2009- non è consentito.

La tabella, nella parte che riguarda le "modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi", rimanda in primo luogo alle gestioni individuate dal d.lgs. 3/8/2000 che sono le seguenti: a) industria; b) artigianato; c) terziario; d) altre attività. Invero l'unico riferimento ad una legge diversa da quella infortunistica, TU n. 1124 del 1965, riguarda il settore artigianato, che fa richiamo alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche e integrazioni, mentre per la parte che interessa, ossia per il settore terziario, la tabella include: le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche ; di produzione e intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie" Per il settore turismo non vi è quindi alcun rinvio ad una diversa normativa ed anche per quanto riguarda le "lavorazioni" una unica voce tariffaria è prevista per "alberghi, pensioni residence e motel", mentre una

diversa tariffa, più alta, è prevista per “stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici ecc”. . Il tenore letterale della norma non consente quindi alcun rinvio ad una legislazione diversa.

In ogni caso, va rammentato, in ordine al contenuto ed alle finalità della tabella Inail, che l'art. 40 ultimo comma del dpr 1124 del 1965 prevede che “La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39”. Quest'ultima disposizione recita “ Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione”. Si deve quindi tenere presente, nell'interpretazione, che l'indicazione delle lavorazioni “albergo” e “villaggio turistico” contenuta in tabella sono funzionali alla misura del rischio infortunistico per il personale dipendente, che evidentemente è diverso tra le due, di talché ogni riferimento, operato alle medesime strutture ma a fini diversi, sarebbe estremamente fuorviante.

La sentenza impugnata ha richiamato la legge sul turismo per reperire la definizione delle due lavorazioni indicate in tabella di “albergo” e di “villaggio turistico”; indi, sul rilievo che la struttura per cui è causa fornisce un servizio di tipo alberghiero, l'ha inserita in una categoria, quella di “villaggio albergo”, di cui nella tabella Inail non si fa alcuna menzione, ed ha deciso la causa applicando il minore tasso di premio previsto per gli alberghi, assimilando “villaggio albergo” ad “albergo”. Ma così facendo, pretendendo cioè di ricavare la definizione delle lavorazioni che interessano, dalla normativa sul turismo - ossia dalla legge 213/83 che è la “Legge Quadro per il Turismo e Interventi per il Potenziamento e la Qualificazione dell'Offerta Turistica” (peraltro abrogata dal settembre 2002 ad opera dell'art. 11 della legge 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione

nazionale del turismo”, quando è stato emesso il decreto previsto dall’art. 2 della legge medesima, che ha riservato la regolazione del settore alle normative regionali) - la decisione finisce per basarsi su elementi, come la qualità e i requisiti della struttura ricettiva, che prescindono completamente dal rischio infortunistico, attenendo alle caratteristiche dell’offerta turistica, ai fini dei prezzi praticabili, della attribuzione delle cd. stelle ecc.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito, per determinare il premio assicurativo da pagare, non si possono cercare definizioni delle lavorazioni nell’ambito di normative diverse, ma si deve applicare esclusivamente la predetta tabella di cui al DM del 18.6.1988 12 dicembre 2000, alla stregua della quale i villaggi turistici rientrano nella voce 0120, cui ha fatto seguito il DM 12 dicembre 2000: voce 213, in cui si collocano stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici.

Né si può sostenere che la struttura per cui è causa non possa rientrare tra i villaggi turistici a causa del tipo di servizio alberghiero fornito, consistendo – come accertato dal Giudice di merito, alla luce della CTU espletata in primo grado, il cui contenuto non è stato contestato- di due corpi di fabbrica, comprendenti rispettivamente 86 e 382 cellule abitative realizzate in muratura dotate di vano pluriuso (soggiorno-letto) arredato (letti, tavolino, armadio, comodini, lampade, telefono), cabina armadio e bagno, pavimentate in marmo e ceramica con impianti elettrici conformi alla normativa. Le strutture ricreative consistono in stabilimento balneare, ristorante, discoteca, campo da golf, anfiteatro per l’ascolto della musica, ristorante sito in corpo di fabbrica. I servizi comuni consistono nel ricevimento di portineria, servizio notte, custodia valori, cambio biancheria, pulizia delle unità abitative, trasporto bagagli, servizio bar e di prima colazione nei locali comuni.

Invero, vi è da considerare, in primo luogo che, secondo l’uso comune, anche

questo tipo di strutture rientra nella espressione “villaggio turistico”, che si intendono comunemente come quei luoghi dotati di corpi separati e autonomi, che però convergono e si trovano relativamente vicini, come accade appunto per un villaggio. Mentre l’aggettivo “turistico” esprime solo il fatto che si tratta di strutture idonee all’ospitalità turistica.

Inoltre, nella voce 0213, già voce 0120, sono compresi, in ordine crescente di complessità, stabilimenti balneari, campings e villaggi turistici, per cui questi ultimi, per distinguersi dai semplici campings, devono pur offrire strutture ricettive maggiori, giacché nei campings esse sono al livello minimo, essendo composte al massimo da bungalow. Il villaggio turistico è, infatti, la struttura composita che offre qualcosa di più del camping, e tanto è sufficiente per includerla nella tariffa più alta e non in quella prevista per gli alberghi, non potendosi porre come discriminare la maggiore o minore comodità e raffinatezza dei locali di accoglienza. Attenendo invece il discriminare tra “albergo” e “villaggio turistico” alla misura del rischio infortunistico cui sono soggetti i dipendenti, si comprende come il premio maggiore corrisponda alle lavorazioni che si svolgono in strutture estese, come stabilimenti balneari, campings e villaggi turistici, che constano di vari corpi separati all’interno di comprensori di grande ampiezza, che richiedono necessariamente, per il personale dipendente, spostamenti maggiori e all’aperto, rispetto a quelli necessari presso gli alberghi, che sono limitati ad un’unica struttura interna.

Deve, in conclusione, affermarsi che, ai fini dell’inserimento in una voce o in un’altra della tariffa dei premi INAIL, nella specie voce albergo o voce villaggio turistico, occorre avere riguardo esclusivamente alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 40 del TU n. 1124 del 1965, basate sull’analisi del rischio infortunistico dell’attività svolta, mentre non è consentito ricorrere in alcun modo, neppure ai fini di chiarificazione, a normative emanate

per finalità diverse (nella specie alla legge quadro sul turismo n. 217 del 1983).

Ai sensi della citata tabella, ai villaggi turistici si applica la tariffa 0213, rientrando essi nella relativa nozione, anche qualora offrano ospitalità di tipo alberghiero.

L'accoglimento dell'esaminato motivo comporta l'assorbimento del secondo, con cui l'Istituto lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione *ex art.* 360 n. 5 c.p.c.

Per completezza, va soggiunto che deve essere disattesa l'istanza della resistente di rimessione del giudizio alle Sezioni Unite, non esistendone i presupposti per l'assenza di orientamenti contrastanti in materia e per la non eccessiva difficoltà della soluzione della questione centrale affrontata.

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all'esito del principio di diritto affermato, la causa va decisa nel merito con il rigetto delle domande di cui ai giudizi riuniti in primo grado.

La novità delle questioni giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui ai giudizi riuniti in primo grado. Compensa le spese dell'intero processo.

Roma, 9 giugno 2010.

IL Consigliere est.

[Firma]

Il Presidente

[Firma]

IL CANCELLIERE

[Firma]

Depositato in Cancelleria



oggi, 24 SET 2010

IL CANCELLIERE

[Firma]